



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ED APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2024: DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti quarantacinque, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Sì
2. BIANCO Andrea - Consigliere	Giust.
3. BONINO Giovanni - Vice Sindaco	Sì
4. GHIGLIANO Mauro - Consigliere	Giust.
5. MADONNO Giovanni - Consigliere	Sì
6. ROVERE Luigi - Assessore	Sì
7. ASCIONE Vincenzo - Consigliere	Giust.
8. PAROLIN Angelo - Consigliere	Sì
9. OCCELLI Giancarlo - Consigliere	Giust.
10. FERRUA Debora - Consigliere	Sì
11. GALLO Fabrizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si da atto che alle ore 20:00 entra il Consigliere Ghigliano Mauro pertanto il numero dei presenti sale a 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la TARI (tassa rifiuti) è normata dall'art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, era stata istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

Visto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);**

Precisato che ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 30 ottobre 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale Tari;

Dato atto delle modifiche al suddetto regolamento approvate in questa sede dal consiglio comunale;

Verificato che, a partire dall'anno 2020, per la determinazione delle tariffe TARI, è obbligatorio attenersi alle prescrizioni contenute nella delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019 recante ***“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti”*** e nell'allegato “A” in cui è definito il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti **(MTR) 2018-2021**;

Vista l'obbligatorietà delle prescrizioni contenute nella suddetta deliberazione deriva dall'attribuzione all'ARERA, per opera del comma 527 art. 1 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (L. 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Dato atto che:

- l'MTR costituisce un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, attraverso l'aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di fatto ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene alla struttura dei costi da inserire nel PEF.
- La determinazione delle entrate tariffarie avviene perciò sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili.

Visto che alla citata deliberazione n. 443/2019 hanno fatto seguito:

-la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata ***“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”***,

-la determinazione 2/DRIF/2020 con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/RIF (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari.

Precisato che:

-In base all'art. 6 della citata delibera 443/2019, **il gestore**, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, predispone annualmente il PEF, al netto dei coefficienti, allocando correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio determinate sulla base dei costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse.

-Il PEF così redatto viene trasmesso all'Ente territorialmente competente (EGATO) o, qualora non ancora operativo, al Comune che, integratolo, procede alla sua validazione (ossia alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati) e alla successiva trasmissione all'ARERA per l'approvazione finale.

- In ultimo il Comune, ricevuto il PEF validato, in conformità ad esso approva le tariffe TARI da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche.

Considerato che:

- Nella nostra realtà il servizio di gestione dei rifiuti è svolto da ACEM (Azienda consortile ecologica Monregalese) che raggruppa 87 Comuni dell'area monregalese e svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati. L'Acem costituisce quindi l'Ente Territorialmente competente e in riferimento al Pef convoglia nello stesso i costi dei gestori del servizio rifiuti. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, invia ad Acem i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza, completi di dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, comprensiva di relazione dettagliata, in cui viene evidenziata specifica dei costi ed eventuali previsioni di spesa per l'anno 2022 qualora caratterizzati da estensione o modifiche di servizi rispetto all'anno 2021.

- L'Acem verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati;

- Il Comune, preso atto del PEF validato da Acem, deve procedere all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe ad Acem che trasmetterà ad ARERA il PEF validato di ciascun Comune e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

Preso atto che in data 19/05/2022 l'Acem ha inviato al Comune di Clavesana nota, nostro prot.2397 del 19/05/2022, con la quale si comunica l'avvenuta validazione del piano economico finanziario dell' anno 2022 ed ha richiesto la trasmissione della deliberazione di approvazione del Pef e delle tariffe per l'anno 2022;

Richiamato altresì:

- la deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo 8 **la revisione obbligatoria** del Piano Finanziario TARI con riferimento alle **annualità 2024 e 2025**.
- La deliberazione ARERA **389/2023/R/Rif** vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento, tuttavia non è ancora possibile procedere alla compiuta revisione del Piano Finanziario TARI in quanto sono stati rinviati a successivi provvedimenti attuativi, non ancora emanati e riferibili:

- l'aggiornamento dei **parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale**, nonché delle modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;
- ai fini della determinazione del grado di copertura dei **costi efficienti della raccolta differenziata Ha**, la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari;
- la definizione delle **modalità operative per la predisposizione** e trasmissione – prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 – dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025.

Dato atto ai fini della determinazione delle grandezze di **bilancio previsionale l'importo** in entrata a titolo di TARI dovrà essere desunto dal PEF pluriennale da ultimo emanato, considerando la colonna relativa al 2024;

Costato che nel caso in cui l'ACEM provvederà ad effettuare la revisione questo comporterà la necessità di una variazione al bilancio previsionale;

Visto che in merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato:

- l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Considerato che:

- il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è previsto entro il 31/12/2023 i comuni approvano le tariffe, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il medesimo periodo dalle disposizioni di legge in materia;

Dato atto che la normativa per l'anno 2024 in materia di Tari, ha disposto che le tariffe e i regolamenti debbano comunque essere approvati entro il 30 aprile 2024 in deroga avranno decorrenza dal 1 gennaio 2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che varia la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”, che dispone una nuova classificazione dei rifiuti eliminando la voce rifiuti assimilati;

Considerato che:

- con deliberazione n. 111 del 31/12/2021 il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Dups per il triennio 2022-2024;

- con deliberazione n. 35 del 23/12/2022 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri;

Esaminati il Piano Finanziario 2022 allegato alla presente sotto le lettere A) validato il 28/04/2022 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ACEM n.22 e successivamente trasmesso con prot.n.2397 del 19/05/2022;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

e pertanto all'unanimità dei voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto del **Piano Economico Finanziario 2024** della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2024, validato da ACEM, dal quale risulta un costo complessivo di € **137.452**, allegato alla presente delibera sotto la **lettera A)** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – ACEM – per gli adempimenti successivi, richiedendo al contempo la revisione del PEF 2024-2025;
- 3) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024 come indicate nell'allegato;
- 4) Di stabilire per l'anno 2024 il pagamento in due rate e precisamente:

-1° rata -17 Giugno 2024

- 2° rata -16 dicembre 2024
- o in unica soluzione entro il 17 giugno 2024.

- 5) Di stabilire che gli avvisi saranno inviati tramite PagoPa, restando la possibilità da parte degli utenti di richiedere il pagamento tramite altri sistemi di pagamento.
- 6) Di provvedere che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sia inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2022.

Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 8 di cui: favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: GALLO Luigi

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
F.to : BONINO Giovanni

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Francesca RICCIARDI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca RICCIARDI